



COMUNE DI TURRIACO
Provincia di Gorizia
Piazza Libertà, 34 – 34070- C.F. 00122480312

Ord. n. 12/2020

Prat. n.

OGGETTO: art. 50, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Misure relative al commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari.

ORDINANZA

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di data 03 aprile 2020, richiamando tutta la normativa emanata a livello nazionale e le proprie precedenti ordinanze, ha disposto misure ancora più restrittive al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-2019 nel territorio regionale ;

Dato atto come, nello specifico, al punto "6" del dispositivo dell'ordinanza regionale n. 7 si è disposto che è vietato l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata se non nei comuni nei quali siano adottate dai Sindaci precise disposizioni comunicate ai commercianti, al fine di prevedere le seguenti condizioni minimali:

- la perimetrazione nel caso di mercato all'aperto;
- la presenza del varco di accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree di mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro;
- obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori;

RITENUTO di fare proprie dette prescrizioni relativamente ai siti comunali ove si svolge l'attività di commercio di cui trattasi, prevedendo quindi disposizioni di dettaglio che mirino a garantire l'esigenza primaria di tutela della salute;

VISTI gli articoli 3 e 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in materia di potere sindacale;

RICHIAMATO a proposito l'art 50, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

ORDINA

In relazione a quanto stabilito dall'Ordinanza regionale contingibile ed urgente n. 7 di data 3 aprile 2020, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. Il mercato su area pubblica del solo settore alimentare, stante la presenza di un solo operatore, è consentito a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - è fatto obbligo all'operatore di rispettare la distanza minima interpersonale di almeno un metro, tra l'operatore e gli utenti, e tra quest'ultimi; è vietato il contemporaneo stazionamento dietro alla postazione di vendita (banco) di più operatori;



COMUNE DI TURRIACO
Provincia di Gorizia
Piazza Libertà, 34 -34070- C.F. 00122480312

- è vietata la presenza di più di due utenti per postazione di vendita (banco);
 - l'operatore e gli utenti sono obbligati ad indossare mascherine, ovvero una idonea protezione a copertura di naso e bocca , e guanti;
 - su ogni postazione di vendita (banco) deve essere presente una idonea soluzione, anche a disposizione degli utenti, idroalcolica per consentire di disinfettare le mani;
 - su ogni postazione di vendita (banco) deve essere presente un cartello ben visibile riportante le prescrizioni per gli utenti;
2. la presente ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale fino al 13 aprile 2020 o comunque fino a fine emergenza sanitaria, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ;

RICORDA

che avverso il presente atto, in ossequio all'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui gli interessati ne abbiano ricevuto notifica, o ne abbiano comunque avuto piena conoscenza o, in alternativa, ricorso gerarchico al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o da quando se ne è avuta piena conoscenza.

AVVERTE

che l'inosservanza del presente atto è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

MANDA

Al Comando della Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia per l'esecuzione.

Dalla Casa Comunale, addì 06 aprile 2020



IL SINDACO
Enrico BULLIAN

Servizio di Polizia Locale del Comune di Turriaco
Ufficio P.L. del Comune di Turriaco: polizia.municipale@com-turriaco.regione.fvg.it
Responsabile procedimento: Architetto CUCIT Bruno
Responsabile istruttoria: Ispettore PAESINI Alessandro